



COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE
PROVINCIA DI ROMA

NORME per la REGOLARIZZAZIONE
di CONCESSIONI CIMITERIALI PREGRESSE
- TOMBE e/o LOCULI -

Servizio 2
Ecologia e Ambiente - Cimitero

Approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 19/05/2015

ALLEGATO N. 2 ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 19.05.2015

COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE

PROVINCIA DI ROMA

**NORME PER LA REGOLARIZZAZIONE DI
CONCESSIONI CIMITERIALI PREGRESSE
TOMBE E/O LOCULI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 19.05.2015

INDICE

Parte PRIMA – NORME GENERALI.....

Art. 1 – Contenuti e finalità.....

Art. 2 – Concessionario di fatto.....

Art. 3 – Intestatario di fatto.....

Art. 4 – Diritto di sepoltura.....

Art. 5 – Modalità di riconoscimento.....

Parte SECONDA - NORME PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE SEPOLTURE NON CORRISPONDENTI ALLA TIPOLOGIA CONCESSIONATA.

Art. 6 – Presupposti.....

Art. 7 – Avvio Procedimento

Art. 8– Riconoscimento della titolarità d’uso della sepoltura.....

Art. 9 – Concessione.....

Parte TERZA- NORME PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI LOCULI SALMA – LOCULI OSSARI –

Art. 10 – Presupposti.....

Art. 11 – Avvio del procedimento.....

Art. 12 - Concessione.....

Parte QUARTA - NORME FINALI.....

Art. 13 – Mancato riconoscimento.....

Art. 14 – Norme transitorie.....

Parte PRIMA – NORME GENERALI

Art. 1 – Contenuti e finalità

1. Le norme di cui al presente atto sono applicabili ai soli fini della regolarizzazione delle situazioni pregresse inerenti le sepolture private presenti nel cimitero del Comune, non

concessionate o concessionate in maniera difforme rispetto alla tipologia di sepoltura effettivamente realizzata.

2. Per tutto quanto non sia espressamente previsto si applicano le disposizioni del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

3. Allo stesso regolamento si rimanda per la definizione di:

a) sepoltura private;

b) concessione cimiteriale;

c) concessionario;

d) concessionario subentrante;

e) diritto di sepoltura;

f) durata delle concessioni.

Art. 2 – Concessionario di fatto

1. Ai soli fini della regolarizzazione delle situazioni pregresse, **prive di atto concessorio**, è considerato nell'ordine "**concessionario di fatto**":

a) **il concessionario indicato** in eventuali prove documentali, sottoscritte anche dall'Amministrazione Comunale;

b) **il primo defunto inumato o tumulato** nella sepoltura oggetto della regolarizzazione.

2. In caso di decesso del concessionario di fatto per la nomina del concessionario subentrante si applicano le disposizioni di cui al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

Art. 3 – Intestatario di fatto

1. Ai soli fini della regolarizzazione delle situazioni pregresse **prive di atto concessorio**, è

intestatario di fatto della sepoltura privata, la prima persona defunta tumulata o inumata nella sepoltura stessa.

2. Per le posizioni regolarmente concessionate è intestatario della sepoltura la persona, anche già defunta, indicata dal concessionario sull'atto di concessione. Qualora tale figura non sia prevista nell'atto concessorio è intestatario della sepoltura il concessionario stesso.

Art. 4 – Diritto di sepoltura

1. Il diritto d'uso delle sepolture private non concessionate o erroneamente concessionate è riservato ai soggetti di cui all'art.23 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

2. Sono comunque fatte salve le posizioni delle salme già tumulate/inumate nella sepoltura, alla data di entrata in vigore del presente disciplinare, indipendentemente dalle suddette previsioni.

Art. 5 – Modalità di riconoscimento

1. Per le sepolture prive di atto concessorio, in analogia a quanto previsto dall'art. 63 del Regolamento di Polizia Mortuaria per le concessioni in essere della durata di anni 99 o quelle concesse in perpetuità, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritto d'uso in base a normative precedenti, al fine di ottenere il formale riconoscimento, può presentare istanza all'Amministrazione comunale. Alla richiesta dovranno essere allegati tutti gli atti e i documenti comprovanti tale sua qualità.

2. Il riconoscimento viene concesso alle condizioni di cui all'articolo del regolamento in parola.

3. Nell'atto di riconoscimento dovrà essere individuato l'intestatario di fatto a norma dell'art. 3.

PARTE SECONDA –

NORME PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE TOMBE DI FAMIGLIA NON CONCESSIONATE e/o non corrispondenti alla tipologia concessionata

Art. 6 – Presupposti

1. Ai fini della regolarizzazione delle tombe di famiglia non concessionate, presenti nel cimitero di Monte Porzio Catone, si applicano le norme di cui ai seguenti articoli.

2. La regolarizzazione è effettuata nella presunzione che un qualche titolo, scritto o verbale, debba

aver comunque consentito l'uso e la realizzazione della sepoltura.

3. La regolarizzazione è effettuata secondo i principi di cui all'art. 76 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria e nel rispetto della procedura di seguito definita.

Art. 7 – Avvio del procedimento

1. Sarà cura del Servizio 2° Ecologia ed Ambiente- Cimiteriale, con tutti gli strumenti ritenuti idonei, rilevare le situazioni da regolarizzare.

2. La procedura di regolarizzazione potrà essere attivata direttamente dagli interessati o d'ufficio.

3. In entrambi i casi, al fine di assicurare la massima trasparenza, l'avvio del procedimento sarà comunicato con apposito avviso da pubblicare, per almeno 60 giorni, all'Albo Pretorio del Comune, all'ingresso del Cimitero Comunale e sulla Tomba da regolarizzare.

Art. 8 – Riconoscimento della titolarità d'uso della sepoltura

1. L'onere di dimostrare la titolarità del diritto d'uso della sepoltura spetta esclusivamente al concessionario di fatto o suo successibile ex lege. Ai fini del riconoscimento, lo stesso, dovrà presentare al Comune formale richiesta, alla quale dovrà essere allegata l'eventuale documentazione, non in possesso del Comune, attestante la sua qualità di concessionario.

2. Alla suddetta istanza l'eventuale concessionario subentrante, dovrà inoltre allegare la documentazione attestante la sua nomina.

3. Nell'istanza di riconoscimento dovrà essere indicato il nome dell'intestatario di fatto della sepoltura in funzione del quale sarà ricostruito il diritto di sepoltura.

4. Il provvedimento di accoglimento dell'istanza è riservato al Comune che può dettare determinate condizioni quali il mantenimento del monumento funebre e dei defunti già presenti nel sepolcro; può inoltre richiedere al concessionario l'esecuzione di interventi sul manufatto affinché la tumulazione o l'inumazione di eventuali nuove salme sia effettuata in base alle disposizioni di legge.

5. L'atto di riconoscimento sarà notiziato con pubblicazione all'albo pretorio, agli albi cimiteriali, nonché sulla tomba interessata per un periodo di 60 giorni.

6. Il mancato riconoscimento della titolarità d'uso della sepoltura, preclude la possibilità di inumare o tumulare nel sepolcro nuove salme, resti mortali, cassetine ossario o urne cinerari.

Art. 9 – Concessione

1. Ad avvenuta pubblicazione dell'atto di riconoscimento, la facoltà di collocare nella tomba eventuali salme o resti è tuttavia subordinata alla sottoscrizione di apposita concessione la cui durata sarà fissata in:

anni 60, per le tombe di famiglia;

La durata decorre dalla data di sottoscrizione della concessione da parte del concessionario O **TUMULAZIONE I^A salma** .

2. La regolarizzazione comporta il pagamento delle spese dell'eventuale imposta di registro e nell'eventualità che non venga dimostrato il pagamento della concessione cimiteriale, la corresponsione della tariffa vigente al momento della regolarizzazione;

3. Nei casi in cui insista una concessione cimiteriale o un pagamento di suolo per una superficie inferiore a quella occupata (anche in sostruzione) il calcolo della tariffa da pagare verrà effettuata sulla superficie eccedente , applicando sempre la tariffa vigente al momento della regolarizzazione, stabilita con atto di Giunta.

4. Una volta regolarizzata definitivamente la posizione con la sottoscrizione dell'atto di concessione, allo stesso sono applicabili le disposizione di cui al vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.

Parte TERZA

NORME PER LA REGOLARIZZAZIONE CONCESSIONE DEI LOCULI SALMA – LOCULI OSSARI – LOCULI OSSARI

Art. 10 – Presupposti

1. La regolarizzazione dei loculi salma, ossari, ossari-cinerari e delle cellette cinerarie non concessionate, è effettuata nella presunzione che un qualche titolo, scritto o verbale, abbia comunque assentito l'uso della sepoltura.

2. In analogia a quanto previsto per le altre sepolture non concessionate, la regolarizzazione è effettuata secondo i principi di cui all'art.76 ... del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.

Art. 11 – Avvio del procedimento

4. Sarà cura del Servizio 2° Ecologia ed Ambiente-Cimiteriale segnalare, con tutti gli strumenti ritenuti idonei, le situazioni da regolarizzare.

5. La procedura di regolarizzazione potrà essere attivata direttamente dagli interessati o d'ufficio.

6. In entrambi i casi, al fine di assicurare la massima trasparenza, l'avvio del procedimento sarà comunicato con apposito avviso da pubblicare, per almeno 60 giorni, all'albo pretorio, all'albo cimiteriale e sulla sepoltura da sanare.

Art. 12 - Concessione

1. Ottenuto il riconoscimento della sepoltura ai sensi del precedente art. 5, per la regolarizzazione definitiva della posizione, il concessionario dovrà sottoscrivere apposito atto di concessione.

2. La durata della concessione è fissata in anni 30 dalla data di tumulazione della salma, delle ossa o delle ceneri.

3. La regolarizzazione comporta il pagamento delle spese e dell'eventuale imposta di registro e nell'eventualità che non venga dimostrato il pagamento della concessione cimiteriale, la corresponsione della tariffa vigente al momento della regolarizzazione;

4. Una volta regolarizzata definitivamente la posizione con la sottoscrizione dell'atto di concessione, allo stesso sono applicabili le disposizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.

Parte QUARTA- NORME FINALI

Art. 13 – Mancato riconoscimento

1. Il mancato riconoscimento della titolarità delle sepolture non concesionate comporta la riacquisizione, da parte del Comune, dell'area o del manufatto in concessione.

2. Il monumento funebre sarà comunque mantenuto fino al raggiungimento, per tutte le salme ivi sepolte, del periodo minimo di inumazione o tumulazione.

Art. 14 – Norme transitorie

1 NORME TRANSITORIE

CENSIMENTO DELLE CONCESSIONI IN ATTO

1. Entro 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento il Servizio 2° Ecologia ed Ambiente-Cimiteriale curerà:

- a) la raccolta di tutte le concessioni in atto;
- b) la elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito " registro – scadenario delle concessioni di loculi cimiteriali" ;
- c) la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

REGOLARIZZAZIONE DELLE CONCESSIONI IN ATTO

- 1. Tutte le concessioni in atto non perfezionate con apposito atto, sono regolarizzate entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- 2. A tal fine, il responsabile del servizio notifica, agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine, non inferiore a 60 giorni, per farne richiesta.

PROCEDURA PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE CONCESSIONI

- 1. Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati allegano alla domanda l'originale della quietanza rilasciata dal tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'ufficio di ragioneria.
- 2. La concessione è fatta con decorrenza dalla data del versamento del saldo se la ricevuta precede la data della morte dei defunti ivi tumulati.
- 3. Nel caso di mancato pagamento della concessione trova applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza della concessione medesima dalla data della effettiva occupazione dei loculi corrispondente alla data di morte dei defunti ivi tumulati.

REVISIONE STRAORDINARIA CONCESSIONI IN ESSERE

- 1. Entro 12 mesi dall'efficacia del presente atto, si provvederà all'avvio delle procedure per il censimento e la regolarizzazione di tutte le concessioni di aree, con tomba già realizzata

come previsto nell'art. 67, attraverso l'emanazione di apposito avviso pubblico con il quale saranno definite modalità e termini entro il quale i concessionari di aree cimiteriali e/o loculi debbono comunicare all'ufficio comunale competente i dati inerenti le concessioni in essere. Detto avviso dovrà essere pubblicato per 12 mesi consecutivi .

2. In tutti i casi di concessioni perpetue o novantanovennali, risultanti da regolare contratto o da altro documento giustificativo da cui si evince l'intestatario della concessione (es:

autorizzazione a costruire), dove risulta la pregressa morte dell'intestatario, si provvederà all'individuazione di un nuovo rappresentante subentrante, tra gli eredi legittimi e testamentari.

Con il subentro il concessionario rimane sempre il fondatore del sepolcro e la famiglia rimane definita con riferimento a questi, rimanendo invariato il diritto alla sepoltura di tutti gli aventi titoli.

3. In tutti i casi di concessioni non risultanti da regolare contratto e per le quali non sia stato possibile rinvenire alcun altro atto giustificativo dell'uso, si provvederà alla individuazione, ove possibile del concessionario di fatto. Potranno essere considerati concessionari di fatto di aree con annessa tomba di famiglia e/o loculi , secondo l'ordine di priorità:

a. l'erede discendente diretto o, in mancanza, il parente più prossimo del capostipite della famiglia tumulata nella tomba e/o loculo;

b. il soggetto che di fatto ha utilizzato ed ha provveduto e provvede alla manutenzione del manufatto da almeno 10 anni in assenza di legittimi eredi dell'antico concessionario.

4. Nel caso di tombe di famiglie rivendicate da più persone, verranno effettuate ricerche anche storiche, sul rapporto di parentela con le persone sepolte nella tomba stessa al fine di individuare uno o più concessionari di fatto.

5. In ordine alla determinazione del concessionario di fatto o erede legittimo e testamentario, l'interessato (o gli interessati) dovrà (dovranno) dichiarare e comprovare, sotto la propria responsabilità, il proprio diritto alla concessione, liberando l'amministrazione comunale da ogni e qualsiasi altra rivendicazione di altri parenti o terzi in generale.

6. Accertato il requisito di concessionario di fatto ed espletate le predette procedure si provvederà alla stipula del nuovo contratto di concessione, previo pagamento della tariffa stabilita

dall'Amministrazione Comunale.

7. I manufatti privi di ogni riferimento che possano consentire di risalire al concessionario di fatto, vengono resi pubblici tramite l'affissione dell'elenco all'Albo Pretorio e presso il cimitero per

la durata di almeno 12 mesi. Alla scadenza del termine di pubblicazione i manufatti per i quali nessuno abbia rivendicato e provato il possesso vengono acquisiti dal comune e potranno essere oggetto di concessione ad altri soggetti previo pagamento di apposita tariffa.

8. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo:

a. saranno considerate concessioni perpetue e manterranno tale caratteristica le concessioni cimiteriali di aree poste in essere prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 803 del 21 ottobre 1975 (con data di stipula precedente al 09.02.1976) e risultanti da regolare contratto o da altro documento giustificativo (es. licenza edilizia) da cui si evince l'esistenza della concessione alla data di entrata in vigore del citato D.P.R. .

b. saranno considerate di durata 60anni, (decorrenti dalla data di stipula del contratto o in mancanza dalla data più remota tra documenti giustificativi) , le concessioni cimiteriali di aree, poste in essere dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 803 del 21 ottobre 1975 (con data di stipula precedente al 09.02.1976) e risultanti da regolare contratto o da altro documento giustificativo (es. licenza edilizia) da cui si evince l'esistenza della concessione in data successiva all'entrata in vigore del citato D.P.R..

c. le concessioni di fatto non supportate da regolare contratto o da altro documento giustificativo saranno oggetto di nuova concessione e saranno assegnate agli aventi titolo così come individuati dal presente articolo, per la durata di 60 anni, previo pagamento di apposita tariffa.